



Decreto Dirigenziale n. 301 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 203/88 - ART.12. VOLTURA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.130 DEL 5 LUGLIO 2007, RILASCIATO ALLA DITTA GE.AL.PEL. CON SEDE PRODUTTIVA IN VIA ARCO TORRE, N.31 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV), IN FAVORE DELLA DITTA RINOPELL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007 la ditta GE.AL.PEL. (legale rappresentante D'Urso Maria Rosaria) con sede produttiva in via Arco Torre, n.31 del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.P.R. 203/1988 art.12 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli (raffinatura), ritenendo conseguentemente superato ogni altro provvedimento rilasciato in materia riferito all'impianto di che trattasi;

CHE con nota prot. n.469104 del 28/05/2010 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. De Maio Francesco in qualità di legale rappresentante della ditta, Rinopell tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n.130 del 05/07/2007 dalla ditta GE.AL.PEL. alla ditta Rinopell e contestualmente la rinuncia a proseguire l'attività da parte della GE.AL.PEL.;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta Rinopell attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato.

CONSIDERATO:

CHE la ditta Rinopell subentra alla ditta GE.AL.PEL. nell'esercizio dell'attività di lavorazioni delle pelli (raffinatura) svolta in VIA Arco Torre, n.31 del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta Rinopell la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007.

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;

VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 luglio 2007.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007 dalla ditta GE.AL.PEL. in favore della ditta Rinopell subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati;
- 3) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 130 del 05/07/2007*;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);

* fatto salvo ogni adempimento cui la ditta sia tenuta in forza della vigente normativa, in particolare a quanto disposto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 e succ. modd. ed intt.

- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza annuale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n.130/2007 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 8) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
 - 9) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
 - 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Rinopell ubicato in via Arco Torre, n.31 del Comune di Solofra (AV);
 - 12) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (ex ASL AV/2) e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
 - 13) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr.Luigi Rauci)